

Crisi d'impresa gestite alla luce della pandemia: la svolta nella circolare dell'Agenzia delle entrate

FRANCESCO MANCINI
AVVOCATO

La circolare numero 34/E del 29 dicembre 2020 su "Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa", restituisce un volto più "umano" dell'Agenzia delle entrate, come nelle promesse del suo direttore Ernesto Maria Ruffini, che ha annunciato di voler declinare la funzione dell'Erario come "tutor", piuttosto che come "autovelex". In congruo anticipo rispetto all'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa, differita al 1° settembre 2021 a seguito dell'emergenza sanitaria, e mettendo a dimora le novità introdotte alla legge fallimentare dall'articolo 3, comma 1-bis, della legge 159 del 2020, la circolare si intesta la volontà di "profondere, in questo nuovo e complesso scenario, il massimo impegno nel garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa, nell'ottica di favorire la ripresa produttiva e la conservazione dei livelli occupazionali".

Nel recente passato, gli istituti del concordato preventivo, dell'accordo di ristrutturazione del debito, e della transazione fiscale, hanno ricevuto, nella prassi applicativa, un timido e ondivago rispetto delle finalità originarie del legislatore, che aveva inteso semplificare le procedure sull'insolvenza, per sopperire in modo spedito alla conservazione del "bene-impresa" e alla tutela dei creditori. Da un lato, una diffusa approssimazione nella redazione dei piani di risanamento e delle relazioni di attestazione; dall'altro, una eccessiva rigidità, da parte degli uffici finanziari e dell'Inps, nel concedere l'assenso alle proposte di transazione, e una persistente tendenza dei giudici fallimentari a trattenere il proprio scrutinio e a guardare con diffidenza le procedure concorsuali alternative, hanno sostanzialmente sfarinato le grandi opportunità di mantenimento della continuità aziendale e dei presidi occupazionali. Consapevole degli incagli generatisi nel sistema, l'intervento di Ruffini mira a segnare un nuovo corso: la conservazione dei soggetti economici è antefatto logico della conservazione di quelli fiscali.

La cronaca di questi giorni racconta il dolore, lo smarrimento, la vergogna, di imprenditori e professionisti che, travolti da una situazione imprevedibile, devono fare i conti con il blocco delle attività, il crollo del fatturato, l'impossibilità di onorare gli impegni verso i lavoratori, i fornitori, l'Erario. In particolare l'entità

delle esposizioni verso l'Erario, con il suo carico di sanzioni e interessi, non è ordinariamente gestibile, senza misure eccezionali che consentano non soltanto di diluire i pagamenti, ma anche di ridurre gli importi.

La transazione fiscale risponde a questo fabbisogno, permettendo di falcidiare anche le imposte, alle condizioni fissate dalla legge.

Dopo aver ripercorso i compiti che gravano sui professionisti-atteatori, affinché i piani godano della necessaria cifra di attendibilità e chiarezza, attraverso la diagnosi delle cause della crisi e degli strumenti di superamento, la circolare passa ad esaminare i criteri di valutazione delle proposte da parte dell'ufficio, individuandone il focus nella capacità di verificare la maggiore convenienza delle stesse, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. E, in questa prospettiva, detta l'esigenza di liberare il vaglio dalle esitazioni o dagli eccessi di burocratizzazione, incompatibili con il nuovo, drammatico panorama, per valorizzare un'analisi più tempestiva e costruttiva del contesto di riferimento, della situazione economico-patrimoniale dell'impresa, prevedendo - con scelta innovativa - che gli uffici debbano "corredare il giudizio di manifesta inattendibilità o insostenibilità con una puntuale motivazione, idonea ad individuare in maniera analitica le ipotesi, le prospettazioni ed i dati ritenuti non attendibili".

Depennando le condotte dei contribuenti infirmate da false attestazioni, attività distrattive e decettive, o fattispecie di frode, l'indirizzo contenuto nella circolare suggerisce agli uffici di prendere nella massima considerazione la cosiddetta "finanza esterna", ovvero le risorse messe a disposizione esclusivamente delle procedure ed estranee al patrimonio dell'imprenditore al momento del deposito delle domande.

Deve trattarsi di somme che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, non devono transitare dal patrimonio della società in stato di crisi.

La presenza di finanza esterna nel piano di risanamento è, *ex se*, una garanzia di maggiore convenienza della transazione fiscale, e assicura un più agile soddisfacimento delle pretese creditorie, non essendo soggetta al rigido rispetto delle cause di prelazione.

Una corretta e sapiente manutenzione delle nuove regole potrà finalmente offrire una svolta al contrasto alla crisi economica, inaugurando un nuovo deal di fluidità e lealtà negli arrugginiti e controversi rapporti tra Fisco e cittadini.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE

